## Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2010

# Valori pecuniari in contenitori

8123

### Art. 1 Rischi e danni assicurati / Estensione della copertura

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio risultano coperti dall'assicurazione i valori pecuniari che sono stati depositati in contenitori chiusi all'interno dei locali dell'azienda dichiarata nell'assicurazione di base. Valgono come valori pecuniari: contanti, assegni, titoli di credito, ricevute di carte di credito firmate da terzi, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte o merci commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle non incastonate.

### Art. 2 Pericoli assicurati

L'ambito di copertura sopra descritto si estende ai danni causati dai seguenti rischi:

- Incendio;
- Danni della natura;
- Furto con scasso e rapina;
- Danni dell'acqua.

#### Art. 3 Esclusioni

Non è assicurata la perdita di valori pecuniari causata:

- Da terremoto;
- Dal contraente dell'assicurazione ovvero dall'avente diritto o da persone che convivono in comunione domestica con lui o sono alle sue dipendenze, se la loro posizione ne ha consentito l'accesso ai locali aziendali;
- Da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti o saccheggi) e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo e sabotaggi.

Non risultano altresì assicurati i valori pecuniari che appartengono al personale ovvero ai lavoratori del contraente dell'assicurazione o dell'avente diritto.

### Art. 4 Calcolo dell'indennità

L'indennità viene calcolata in base ai principi dell'assicurazione di base (cfr. artt. 8, 19 e 20 delle CGA).

### Art. 5 Franchigie

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi supplementari ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

### Art. 6 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

II atus usutusus asutusttusis
Il vostro partner contrattuale Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.
Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch
ZB08_8123_03_I